

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Studenti provenienti da contesti migratori

a.s. 2022/23

Premessa

Il protocollo d'accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di inclusione degli studenti provenienti da contesti migratori; è uno strumento di pianificazione, progettualità e orientamento pedagogico, condiviso e deliberato dal Collegio Docenti.

Al suo interno sono definiti i ruoli del personale scolastico, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate all'apprendimento della lingua italiana ed anche all'inclusione scolastica e sociale.

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal PTOF del nostro Istituto.

Il protocollo prevede le seguenti sezioni:

- Iscrizione;
- Prima accoglienza;
- Determinazione della classe;
- Accoglienza nella classe: compiti del Cdc;
- Valutazione ed esami;
- Commissione di Accoglienza e Integrazione linguistica;

Iscrizione

Le pratiche di iscrizione vengono seguite da un assistente amministrativo che si occupa di:

- consegnare i moduli di iscrizione e fornire assistenza alle famiglie per la loro compilazione;
- informare i genitori delle procedure di prima accoglienza;
- richiedere il recapito telefonico della famiglia o di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite;
- fissare un incontro con la Commissione di Accoglienza e integrazione linguistica;

Prima accoglienza

I docenti della Commissione Accoglienza e integrazione linguistica effettuano un colloquio con i genitori (o tutori) e lo studente, durante il quale si raccolgono informazioni sulla situazione familiare e la storia scolastica dello studente e si presenta la scuola (PTOF, orari, calendario scolastico...).

In questa occasione, attraverso la somministrazione di test d'ingresso e/o un colloquio con lo studente si cerca di rilevare il suo grado di scolarizzazione, la conoscenza della lingua italiana ed eventualmente di un'altra lingua, l'interesse per un particolare ambito disciplinare.

Determinazione della classe

L'individuazione dell'indirizzo e della classe è responsabilità del Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di Accoglienza e integrazione linguistica.

“Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In

quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica." (MIUR, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri*, 2014)

Una volta determinata la classe, il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore di classe e al Consiglio della classe coinvolta, che predisporranno il percorso di accoglienza e il PDP.

Accoglienza nella classe: compiti del Cdc

I docenti del Cdc hanno i seguenti compiti:

- informare gli studenti dell'arrivo di un nuovo compagno;
- se possibile individuare nella classe uno o due studenti che lo affianchino i primi giorni nella conoscenza della scuola e lo aiutino nei compiti;
- predisporre un PDP definendo gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline e semplificare i testi per permetterne il raggiungimento;
- favorire la frequenza di corsi di Italiano L2;
- consentire l'utilizzo di testi semplificati o bilingui;
- gestire la comunicazione con le famiglie;

Valutazione

Per la valutazione degli studenti provenienti da contesti migratori la normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia.

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che: *«Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive per l'arricchimento dell'offerta formativa».*

Tali principi sono ribaditi anche nella C. M. n. 2 dell'8/01/2010, che sottolinea come ogni Consiglio di Classe, per poter valutare lo studente proveniente da contesto migratorio e non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Didattico Personalizzato. In questa direzione viene proposto il modello di PDP specifico per BES linguistico proposto dall'Ufficio scolastico territoriale in collaborazione con il CTS a partire dal corrente anno scolastico.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà, come indicato precedentemente, selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali e semplificarne la presentazione, al fine di permettere allo studente il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, dovrà essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano L2.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe dovrà poi essere registrata nel Piano Didattico Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa, si prenderanno in considerazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi praticabili;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo periodo, soprattutto se l'inserimento dell'alunno avviene ad anno in corso, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"* oppure: *"La valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. in quanto l'alunno si trova nella fase di*

alfabetizzazione in lingua italiana". Tale accorgimento può valere anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche.

Per quanto riguarda la valutazione finale, il Cdc valuterà, facendo riferimento al Piano personalizzato dello studente, i seguenti elementi:

- i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo, indipendentemente dalle lacune rimanenti;
- il raggiungimento di una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2, livello che può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
- il raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto dei tempi di apprendimento delle varie discipline come stabilito nel PDP con differenziazione in tutte o alcune discipline.

Si precisa che la durata del PDP varia in base ai progressi dello studente e il percorso può essere rivisto e corretto in itinere, in particolare nel passaggio all'anno successivo.

Gli esami

La normativa relativa agli Esami di Stato non permette di differenziare le prove per gli studenti provenienti da contesti migratori, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti provenienti da contesti migratori e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza: sancisce la conclusione di un percorso e attesta la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. Nel caso sia stato necessario assicurare allo studente l'utilizzo della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate, nonostante l'ostacolo linguistico. Nel colloquio orale possono poi essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Commissione di Accoglienza e integrazione linguistica

È istituita una Commissione Accoglienza e integrazione linguistica, guidata dal Dirigente scolastico e composta da insegnanti di varie discipline e dal referente dell'Incarico trasversale, con i seguenti compiti:

- realizzare tempestivamente i colloqui con i genitori e gli studenti in base alle segnalazioni ricevute dalla segreteria;
- fornire al Dirigente scolastico indicazioni per l'assegnazione degli studenti neo-arrivati alle classi;
- fornire le informazioni ottenute ai docenti delle classi in cui lo studente verrà inserito;
- accertare il livello linguistico iniziale dello studente;
- offrire ai docenti delle classi coinvolte un supporto per la predisposizione di un percorso linguistico in Italiano L 2;
- chiedere la collaborazione di studenti presenti nella scuola che per le loro competenze linguistiche possono fare da mediatori e favorire così l'accoglienza;

Questo protocollo con delibera del Collegio Docenti del diventa parte integrante del PTOF.

Appendice normativa

Costituzione italiana Art. 3, Art. 34;

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. C.M. n.301, 8 settembre 1989

inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo C.M. n.205, 2 luglio 1990

Educazione Interculturale C. M. n.5, 12 gennaio 1994

Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno C. M. n.73, 2 marzo 1994 Il dialogo interculturale e la convivenza democratica Legge n. 40, 6 marzo 1998 (Turco-Napolitano) Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero Legge sull'immigrazione n. 40 6 marzo 1998;

D. L. n.256 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

DPR 394/99 Art.45 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Legge n.189 30 luglio 2002;

MIUR - CM n. 24 del 01/03/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;

MPI 2007- La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri;

Nota MIUR Prot. 236 /2012 - Le linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana;

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014

Nota MIUR prot. 7443 del 14/12/2014 "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"

MIUR del 9 settembre 2015 "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura". (MIUR, settembre 2015)

Nota ministeriale 4 marzo 2022, n. 381 ha ribadito la necessità da parte delle scuole di assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, delle tutele e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche

<https://www.orizzontescuola.it/inserimento-e-lintegrazione-degli-alunni-stranieri-gli-allegati-pdp-schede-valutazione-e-monitoraggio/>